

Prot. 314-Segr /ES/PFR/set28 MIUR

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli

Oggetto: Decreto Legislativo 13.4.17, n. 66 - Inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il D. Lgs. 13.4.17, n. 66 relativo all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità reca, all'Art. 14, comma 3: "Continuità del progetto educativo e didattico", "ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno ... possano essere proposti ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno successivo"

Il Ministro della Pubblica Istruzione dovrà definire LE MODALITA' ATTUATIVE DEL PRESENTE COMMA, ANCHE APPORTANDO MODIFICHE al regolamento delle supplenze.

Affermato, in via di principio, che la continuità didattica è un valore per la scuola, ma che essa si deve realizzare entro i limiti del rispetto delle regole che attengono i rapporti di lavoro e che, pertanto, non può sussistere una norma che cancelli di fatto la validità delle graduatorie, stilate in base a criteri stabiliti a monte delle domande ed uguali per tutti, si fa presente che un'applicazione letterale del presente disposto porterebbe alla cancellazione di ogni certezza del diritto nei rapporti di lavoro a tempo determinato e quindi innescherebbe una serie infinita di contenziosi, dei quali la scuola proprio non ha bisogno.

D'altro canto, sia pure nell'ottica dello snellimento delle procedure, non è accettabile, da parte dello SNALS CONFSAL, l'idea che la materia del conferimento delle supplenze sia, per certi aspetti, collegata alla valutazione dell'organo monocratico "Dirigente scolastico" ed all'"eventuale richiesta della famiglia". Ad avviso della scrivente Organizzazione, infatti, in un campo delicato come quello di cui trattasi, che, fra l'altro, comporta la possibilità, o meno, di lavoro per più anni (perché è evidente che il rapporto potrebbe essere reiterato per più anni) e l'eventuale sviluppo positivo, ai fini del traguardo del contratto a tempo indeterminato, non può certo essere determinante il pensiero né del dirigente, né della famiglia, che, peraltro potrebbe non conoscere il soggetto cui toccherebbe la supplenza in base alla graduatorie e che potrebbe essere eccellente. Non solo, ma l'Art 14 citato nulla dice a proposito del caso, non infrequente, di nomine su sostegno di personale sprovvisto del titolo di specializzazione (ovviamente in mancanza di personale specializzato) che verrebbero reiterate, a discrezione del dirigente e a volere della famiglia, anche in anni successivi nei quali ci potrebbe essere piena possibilità di assunzione di personale specializzato.

Salvo che la tanto mitizzata "continuità didattica" viene a cadere sull'altare, più prosaicamente economico – giuridico, del comma 131 dell'Art. 1, L. 107/2015. Come abbiamo cercato di rappresentare, la problematica è molto complessa e necessita di approfondimenti importanti. Ad avviso dello SNALS CONFSAL, come detto, esistono regole che non possono essere eluse se si vuole ancora mantenere la certezza del diritto in materia di lavoro. E' appena il caso di richiamare il fatto che si ha notizia di alcuni Dirigenti che vorrebbero applicare, da subito, il disposto dell'Art. 14 senza attendere i necessario e successivi passi che, su questa strada, dovrà intraprendere la S.V. (o il MIUR a seconda del destinatario)

Si chiede, pertanto, un incontro ai fini di un confronto, sereno e costruttivo, sulla materia.

Si coglie l'occasione per segnalare un altro passaggio del D. Lgs. 13.4.17, n. 66 relativo all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, precisamente, l'Art 3, comma 4, che reca: "Entro 180 gg. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici ... anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi..."

Il decreto è entrato in vigore il 31.5.17, per cui entro il mese di novembre dovrebbe essere emanata una disposizione relativa alla individuazione dei predetti criteri.

Lo SNALS CONFSAL, questa volta convinto della validità del principio affermato, è interessato a conoscere gli sviluppi in tal senso, tenuto conto anche della delicatezza del tema, che non si esaurisce nel campo scolastico, andando ad investire anche competenze degli EE.LL.

Infine: lo stesso D. Lgs n. 66 all'Art. 5, comma 6, prevede che,con Decreto del Min. Salute DI CONCERTO con il MIUR ed altri Ministeri, sempre entro 180 gg., siano definiti: - "i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione della disabilità in età evolutiva" nonché "i criteri e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento".

Materia anche questa di grande importanza, se non altro per le implicazioni che toccano i rapporti tra le ASL e le Scuole.

In attesa di cortese ed urgente riscontro, si porgono distinti saluti.